

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1584)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ZACCIAGNINI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

e col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1961

Variazioni all'articolo 5 della legge 26 ottobre 1960, n. 1201, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è inteso ad elevare il limite di impegni fissato dal punto 3 dell'articolo 5 della legge 26 ottobre 1960, n. 1201, da lire 200.000.000 a lire 215.000.000 ed a stabilire un nuovo limite di impegno di lire 15.000.000 per la costruzione, col sistema della concessione, di fabbricati a carattere popolare nei Comuni nei quali la riparazione e la ricostruzione di quelli danneggiati o distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per cause di guerra (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, prorogata con leggi 1° ottobre 1951, n. 1141 e 28 marzo 1957,

n. 222, ulteriormente prorogata a tutto lo esercizio 1964-65 con legge 6 luglio 1960, n. 678).

Tali variazioni si rendono indispensabili sia per far fronte ad oneri per spese di gestione e perizie suppletive per case per i senza tetto, sia per poter completare alcune opere di piani di ricostruzione già iniziate.

Le proposte variazioni non arrecano alcun aggravio al bilancio dello Stato: infatti, viene mantenuto fermo il limite di impegno complessivo di lire 760.000.000 e viene provveduto a ridurre, in pari tempo, di lire 30.000.000 il limite di impegno fissato al punto 1) dell'articolo 5 della citata legge numero 1201.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

L'articolo 5 della legge 26 ottobre 1960, n. 1201, è sostituito dal seguente:

« È stabilito per l'esercizio finanziario 1960-1961, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 760.000.000, di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione:

a) del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sui mutui da contrarsi da enti vari e cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi del 1° e 2° comma dell'articolo 56 e dell'articolo 57 del citato decreto n. 261;

b) del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni e Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 520.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949,

n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuantici ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 215.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

4) lire 15.000.000 per la costruzione, col sistema della concessione, di fabbricati a carattere popolare nei Comuni nei quali la riparazione e la ricostruzione di quelli danneggiati o distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per cause di guerra, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, dell'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, prorogata con le leggi 1° ottobre 1951, n. 1141 e 28 marzo 1957, n. 222, ed ulteriormente prorogata a tutto l'esercizio 1964-65 con la legge 6 luglio 1960, n. 678 ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.